

**PRELIEVO EMATICO FORZOSO: INTERPRETAZIONI INNOVATIVE
PROPOSTE DALLE CIRCOLARI
DI ALCUNE PROCURE DELLA REPUBBLICA**

I. In un mio precedente parere pubblicato su questo sito nel giugno 2012 ed intitolato “*L’accertamento del tasso alcoolemico presso le strutture sanitarie. Problematiche inerenti l’attività di <<Polizia Giudiziaria>>*”, mi ero soffermato sul delicato problema - già allora ritenuto di particolare interesse nell’ambito della tematica relativa all’accertamento dello stato di ebbrezza con modalità diverse dall’accertamento sintomatico e da quello mediante etilometro - della utilizzabilità, a fini processuali, dei **prelievi ematici effettuati senza il consenso dell’interessato**.

Nello scritto in questione davo conto del pressochè dominante orientamento della Cassazione secondo il quale “*Ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito dell’incidente stradale sono utilizzabili, nei confronti dell’imputato, per l’accertamento del reato, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso solo il prelievo ematico effettuato, in assenza di consenso, non nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso – e dunque non necessario a fini sanitari – sarebbe inutilizzabile ex art. 191 c.p.p. per violazione del principio costituzionale che tutela l’inviolabilità della persona (art. 13 Cost.)”.* (Cfr., in tal senso, Cass. Pen., Sez. IV, 9.12.2008, n. 4118).

In definitiva, quindi, la Cassazione aveva distinto il prelievo ematico effettuato nell’ambito del normale protocollo medico, cioè **per necessità curative**, da quello

richiesto dalla polizia stradale **per soddisfare le esigenze probatorie** in ordine all'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza.

Nel primo caso, come visto, i risultati del prelievo possono essere utilizzati in sede processuale anche senza il consenso dell'interessato. Tale possibilità è dettata dal fatto che il suddetto prelievo costituisce un atto dovuto, perché preposto alla tutela dell'interessato e non all'accertamento del reato. I risultati ottenuti sono pertanto rispettosi dei principi previsti dal codice di procedura penale in materia probatoria ed è corretto escludere qualsiasi forma di abuso sulla persona.

Nel secondo caso, invece, i risultati del prelievo ematico che fossero ottenuti senza il consenso dell'interessato sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 191 c.p.p. perché lesivi della libertà personale tutelata dall'art. 13 Cost.: la ragione dell'espletamento del prelievo ematico è legata, in questo caso, alle esigenze probatorie dell'organo inquirente – e non alla necessità di tutela della salute della persona – e contrasta pertanto con il diritto di rifiutare pratiche sanitarie invasive.

II. Di recente, l'entrata in vigore della legge 23 marzo 2016, n. 41, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016 e in vigore da 25 marzo 2016, che ha introdotto i nuovi reati di omicidio stradale (art. 589-*bis* c.p.) e di lesioni personali stradali (art. 590-*bis* c.p.), ha portato con sé una notevole quantità di problemi: la posta in gioco è così alta, con pene molto elevate, da richiedere la **massima precisione nelle procedure**.

In particolare, con riferimento al delicato problema dell'accertamento dello stato di alterazione del guidatore dovuto ad assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti, sono arrivate indicazioni da parte di alcune Procure della Repubblica sulla possibilità di procedere o meno al prelievo coattivo del sangue.

III. In ordine di tempo, per prima si è pronunciata la **Procura di Trento** secondo la quale non potrà ordinarsi il prelievo del sangue coattivo neanche al pirata della strada più incallito.

Con la circolare n. 5 del 29 marzo 2016, infatti, nell'intento di fornire le prime indicazioni operative agli operatori di polizia giudiziaria, tale Procura, esponendo dubbi e perplessità sulla riforma dell'omicidio stradale, evidenzia come **limiti insuperabili di rango costituzionale impediscano di fare ricorso al prelievo ematico coattivo per accertare lo stato di ebbrezza ed il tasso alcolemico anche in caso di incidente stradale che abbia cagionato morti o feriti.**

Il **no** della Procura di Trento al prelievo ematico forzoso discende infatti dalla rigorosa interpretazione dei principi contenuti nell'art. 13 della Costituzione e da quelli dettati dalla fondamentale sentenza della Corte Costituzionale, 9 luglio 1996, n. 238 per cui il prelievo ematico coatto viene considerato a tutti gli effetti una restrizione della libertà personale che invade anche la sfera corporale medica di ordinaria amministrazione (pur senza comprometterne l'integrità fisica, la salute psichica o la dignità).

In buona sostanza, anche se sono state introdotte delle specifiche modifiche normative che consentono all'autorità giudiziaria la sottoposizione "coattiva" del soggetto al prelievo di liquidi biologici o ad accertamenti medici, **la Procura considera che, comunque, tale disciplina deroga ai "principi costituzionali di cui all'articolo 13" e pertanto va interpretata in modo rigoroso e non estensivo.**

Per legge (ossia ai sensi dell'art. 224 *bis* c.p.p.) infatti, spiega la circolare, si può procedere al prelievo coattivo "*di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale*" e tale elencazione è tassativa, **per cui non è legittimo imporre il prelievo ematico**, anche se, in casi del genere, sarebbe il più attendibile per la verifica di uno stato di alterazione.

In definitiva, quindi, il prelievo ematico non potrà mai essere imposto "coattivamente" neppure attraverso il ricorso allo strumentario di cui al combinato

disposto degli articoli 224 bis (*Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale*) e 359 bis c.p.p. (*Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi*).

IV. Una indicazione di segno opposto è invece venuta dal **Procuratore della Repubblica di Udine** che, con la **circolare n. 1971/2016**, ha chiarito gli aspetti della procedura di accertamento dello stato alterato del guidatore e ha detto **si ai prelievi coattivi** sostenendo che è legittimo, in caso di omicidio stradale, il prelievo coattivo del sangue per il controllo dell'alcolemia o dell'alterazione da stupefacenti.

La posizione della Procura di Udine è sicuramente importante dato che, come appena visto, l'interpretazione restrittiva, fondata sulla pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 9 luglio 1996, vorrebbe al contrario che la disciplina dei prelievi coattivi, in quanto derogativa dei principi costituzionali di cui all'art. 13, venga applicata in maniera rigorosa quanto ai "modi", consistenti esclusivamente nel prelievo di capelli, peli e mucosa del cavo orale.

Stando a questo approccio garantista, quindi, in caso di incidente non risulta legittimo imporre il prelievo ematico proprio perché tale tipo di prelievo non è ricompreso tra i mezzi espressamente codificati, la cui lista non sarebbe estensibile.

Per la Procura di Udine, invece, "*certamente il legislatore non ha previsto un così preciso ed apparentemente inesorabile meccanismo di prelievo coattivo, per permettere che esso venga aggirato solo perché può provocare una qualche sofferenza*". Quindi, ed è qui la novità, "*deve ritenersi che il prelievo del sangue mediante la consueta puntura con una siringa sterile sia un'operazione che, salvo casi assolutamente eccezionali, provochi una sofferenza di lieve entità, come tale compatibile con l'art. 224-bis*".

In questi casi i sanitari – cioè l'infermiere che fa il prelievo ed il medico o tecnico di laboratorio che analizza il reperto - sono qualificati come ausiliari di polizia giudiziaria. E se l'autore del sinistro giunge in ospedale in stato di incoscienza,

secondo la Procura di Udine potrà farsi applicazione analogica dell'art. 359 bis, comma 3 e considerare l'impossibilità di esprimere un consenso alla stregua di un rifiuto.

V. Sempre a favore del **si** al prelievo di sangue eseguito coattivamente si sono espressi il **Procuratore della Repubblica di Genova**, Francesco Cozzi, e **quello di Torino**, Armando Spataro, ma sulla base di considerazioni del tutto diverse da quelle proposte dal collega del Friuli.

Le due Procure in questione hanno infatti annunciato un'interpretazione rigida della normativa, con il prelievo del sangue coatto in caso di rifiuto di sottoporsi all'etilometro dopo un incidente con feriti gravi o morti.

Cozzi, nelle linee guida della procura, ha esposto un principio: chi si rifiuterà di eseguire l'alcoltest, subirà un prelievo di sangue obbligatorio. Anche contro la sua volontà.

Stop, quindi, al tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità rifiutandosi di eseguire il più semplice degli esami. La nuova legge lo prevede, anche se è obbligatorio il via libera di un magistrato, di un pubblico ministero. L'autorizzazione può arrivare anche "per via orale" (s'immagina per telefono) alle pattuglie che intervengono, anche se va poi confermato per iscritto.

Il Procuratore di Torino, poi, scrive: *“poiché il comma 3 bis dell'art. 339 bis del Codice di procedura penale opera esclusivamente nei casi di omicidio stradale e lesioni stradali, va da sé che i prelievi e gli accertamenti ivi citati non possono che essere quelli previsti dal Codice della Strada per l'accertamento dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti”*, tra i quali i commi 4 e 5 dell'art. 186 e il comma 3 dell'art. 187 del Codice della strada prevedono il prelievo ematico.

Aggiunge quindi il Procuratore di Genova che l'esclusione del prelievo ematico dalla tipologia di accertamenti effettuabili coattivamente renderebbe “inutile” la modifica

apportata all'art. 359 bis del Codice di procedura penale dalla Legge 46/2016, posto che *“il prelievo salivare e pilifero è del tutto inidoneo a provare il tasso alcolemico.*

L'analisi del sangue è sicuramente una limitazione breve della libertà, ma non presenta rischi particolari, a meno che il sanitario non accerti il contrario ». Tanto che nella nuova direttiva anche le forze dell'ordine e i medici dei pronto soccorso, quando saranno chiamati a svolgere il prelievo, diventeranno a tutti gli effetti ausiliari di polizia.

V.1. A seguito della circolare del Procuratore della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e la Camera penale di Genova hanno espresso dubbi sulla legittimità costituzionale del prelievo del sangue coatto in caso di rifiuto a sottoporsi al test con l'etilometro quando il conducente provoca un incidente con feriti gravi o morti e, sposando le ragioni che abbiamo visto poste alla base della diversa posizione assunta dalla Procura di Trento, hanno ritenuto che *"La disciplina dei prelievi coattivi va interpretata in modo rigoroso, e non estensivo, visto che deroga a principi costituzionalmente garantiti. Non è legittimo il prelievo coattivo del sangue perché è una restrizione non solo della libertà personale, ma la travalica perché invade la sfera corporale".*

VI. In conclusione, dunque, non si può non constatare la mancanza di un indirizzo univoco in materia: l'esempio della procura genovese, infatti, non è seguito in tutta Italia e si rischia un'applicazione di questa norma del codice penale a macchia di leopardo.

La prima difformità viene dalla Procura di Trento: come visto, secondo la conclusione del Procuratore Amato è possibile disporre prelievi di capelli, di peli e di mucosa orale, ma non di sangue. Si va contro l'articolo 13 della Costituzione, quello sull'inviolabilità della libertà personale.

Ma possiamo ritenerlo un caso isolato? Anche Adelchi D'Ippolito, Procuratore aggiunto a Venezia, incalza: "*Ho molte perplessità su una legge passata sull'onda di emozioni fortissime.*"

Il procuratore della Repubblica di Lecce, Cataldo Motta, spiega: "*La legge sull'omicidio stradale è scritta male e presenta profili di illegittimità costituzionale*". Anche lui fa la sua circolare, e spiega che eventuali prelievi forzati devono essere eseguiti "*nell'alveo della legittimità costituzionale e nel rispetto dei diritti della persona*". In ogni caso, chi ha provocato l'incidente dev'essere avvisato della possibilità di esser assistito da un avvocato. Di fiducia, se è in grado di arrivare in un'ora, o d'ufficio.

Altre procure si sono fatte, invece, minori rovelli. Via libera a Sondrio ("*i problemi di conflitto con l'articolo 13 sono già stati risolti dalla nuova legge*") e, appunto, a Genova.

Esiste, quindi, la reale possibilità che di fronte a un incidente dalle gravi conseguenze chi si rifiuta di fare l'alcoltest si trovi ad affrontare conseguenze differenti, determinate dal luogo e dall'orientamento della relativa Procura.

La direzione nazionale della Polizia Stradale, a Roma, sfodera in questo frangente la diplomazia: "*In realtà siamo solo nella prima fase di applicazione delle norme sull'omicidio stradale ed è fisiologico che su alcuni dettagli ci siano delle interpretazioni differenti. L'impostazione generale delle nuove norme è però solida e non sta determinando particolari difficoltà*". E sull'alcoltest rifiutato? "*Per ora ci stiamo limitando a catalogare i vari orientamenti delle procure*".

Tradotto: il caso sarà proposto al governo solo quando la geografia interpretativa dei vari Procuratori della Repubblica sarà più ampia e più chiara.

Più difficile, però, la situazione per chi deve operare sul campo. Anche perché, al di là dell'aumento delle pene, la precedente legge comportava minori difficoltà.

Mentre se prima dell'omicidio stradale un automobilista si rifiutava di eseguire il test automaticamente aveva il massimo della pena, ora la polizia deve contattare l'autorità giudiziaria che dia l'ok per portare la persona in ospedale per il prelievo.

Di fronte a un ulteriore rifiuto, si apre la questione di quanto sia il massimo di forza utilizzabile per obbligarlo al prelievo stesso, rischiando anche di violare la Costituzione.

Un dilemma non ancora chiarito, anche se il personale auspicato è sicuramente quello di muoversi nel più assoluto rispetto dei fondamentali principi costituzionali a salvaguardia della inviolabilità e della libertà della persona.

Massimo Biffa

Roma, 21 settembre 2016